

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 2 DEL 29/03/2017

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE DI VITERBO

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2017, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 5 dicembre 2016;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2016, ha stabilito in € 20.000,00 (€ 50.000,00/€ 100.000,00) e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali (*Dirigenti di Unità Territoriale/Area Metropolitana*) possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9 e 10 relativi alla competenza in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI l'art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i ed il Regolamento della U.E. 2015/2017 della commissione del 24/11/2015 che ha stabilito le soglie comunitarie per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, oltre IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge n.10/2016, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata;

CONSIDERATA la necessità, in occasione della scadenza del vigente contratto alla data del 30/11/2017, di continuare ad assicurare il servizio di vigilanza e trasporto valori al fine di garantire la sicurezza dei locali, delle persone e dei valori dell'Ente;

CONSIDERATO, in particolare, di garantire adeguati livelli di sicurezza mediante il collegamento del sistema d'allarme alla centrale operativa della società, soluzione che garantisce, al contempo, significative economie gestionali;

CONSIDERATO, in particolare, di garantire adeguati livelli di sicurezza del personale e dei valori incassati quotidianamente dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e depositati presso l'Istituto Cassiere, mediante l'affidamento del servizio di trasporto valori ad una ditta qualificata nel settore dotata delle specifiche competenze e professionalità;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di selezionare l'affidatario del servizio con il criterio dell'offerta più bassa e per la durata di 3 (TRE) anni in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di partnership con il fornitore;

RITENUTO che, sulla base dell'indagine istruttoria svolta e dell'analisi dei costi effettuata, l'importo del servizio determinato come base d'asta per il periodo di durata del contratto, dal 01/12/2017 al 30/11/2020, è determinato in € 19999,00 (DICIANOVENOVECENTONOVANTANOVE), tenuto conto della tipologia di servizio prendendo in considerazione i giorni lavorativi annui (253), la tipologia dei servizi richiesti e le specifiche tecniche di esecuzione ed il precedente contratto;

RITENUTO, altresì, che gli oneri per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso e sono stati valutati pari a euro 60,00 annuali ,compresa la riunione di raccordo;

TENUTO CONTO che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 19999.00, oltre IVA;

CONSIDERATO che il servizio è rivolto ad una determinata categoria di operatori economici in possesso di idonea licenza, rilasciata, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, presso la quale è disponibile l'elenco degli istituti autorizzati all'esercizio della specifica attività di vigilanza e trasporto valori in ambito provinciale;

PRESO ATTO che dall'elenco degli istituti di vigilanza disponibile presso la suddetta Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, sono risultate in possesso della suddetta licenza n. 22 istituti(vedi prot. 801 del 21/03/2017;

CONSIDERATA l'opportunità di interpellare, n.6 operatori economici autorizzati allo svolgimento del servizio in ambito territoriale, compreso quello uscente avendo dato prova di serietà, affidabilità e competenza;

CONSIDERATA, in particolare, l'opportunità di interpellare n. 5 operatori economici diversi dall'ultima ditta affidataria, al fine di garantire al massimo il principio di rotazione, considerato anche il numero rilevante di soggetti operanti nel settore, a tutela del principio di concorrenza e par condicio;

VERIFICATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al DL 52/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 94/2012 ed al DL.95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che attualmente non sono disponibili né convenzioni CONSIP per forniture e servizi simili, né sono stati pubblicati bandi MEPA per tali tipologie di servizi e, pertanto, sussistono i presupposti per un'autonoma procedura di acquisto in ragione di una linea di acquisizione pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente;

TENUTO CONTO che ai fini della formalizzazione dell'affidamento, si procederà a verificare in capo all'istituto di vigilanza risultato affidatario del servizio, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

VISTO che il sottoscritto Responsabile dell'Unità Territoriale svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC lo smart CIG n. Z811DCC039;

VISTI il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure amministrativo-contabile, nonché la documentazione di gara (lettera di invito, schema di contratto, capitolato tecnico);

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza , ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di vigilanza e/o trasporto valori previa valutazione comparativa di N. 6 preventivi.

Il servizio verrà aggiudicato al prezzo più basso, per la durata di N.3 anni, presuntivamente a decorrere dal 01/12/2017, in conformità agli schemi di atto (richiesta di offerta, capitolato tecnico) riportati in allegato alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'importo massimo autorizzato a base d'asta ammonta ad € 19999,00, oltre IVA e, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, sui conti di costo n. 410718002 per le spese di vigilanza e n. 410727003 per le spese trasporto valori a valere sul

budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2017-2020 all'Unità Territoriale di Viterbo, quale Unità Organizzativa Gestore 4A3, C.d.R. 4A31.

Il contratto, a seguito delle verifiche, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art.32, comma 10, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, verrà stipulato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Sensi Barbara, Responsabile Unità Territoriale di Viterbo, fermo restando quanto previsto dalla Legge

n.241/1990, introdotto dalla legge n.190/2012, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si prende atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura lo Smart CIG n. Z811DCC039.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale di Viterbo
(*Dott.ssa Barbara Sensi*)